

## SCHEDA TECNICA

### Concessione alle imprese artigiane di contributi in conto interessi ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della L. r. 3/1999

#### Ambito territoriale

Emilia Romagna

#### Destinatari

Possono presentare la domanda di contributo in conto interessi o in conto canoni le imprese artigiane, anche di nuova costituzione, di produzione e di servizio – costituite anche in forma cooperativa o consortile - iscritte nell'Albo di cui all'art. 5 o nella sua separata sezione di cui all'art. 6 della Legge 443/85.

Le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- avere sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna;
- essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio entro la data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o di contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alle banche o alle società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o di contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale);
- essere regolarmente iscritte nell'Albo di cui all'art. 5 o nella sua separata sezione di cui all'art. 6 della Legge 443/85 entro la data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o società di leasing;
- essere attive, non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o società di leasing;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente.

Le imprese, inoltre, non devono appartenere alle categorie economiche ISTAT non ammissibili indicate nell'All. 4.

A tale riguardo si farà riferimento al codice Istat riguardante l'attività per l'esercizio della quale sono utilizzati i beni oggetto della richiesta di contributo, rilevato dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Tale codice ISTAT non deve essere compreso nei settori esclusi.

#### **DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA DI PRODUZIONE**

L'individuazione di impresa artigiana di produzione è desumibile dall'apposito codice riportato nella visura dell'Albo delle imprese artigiane (codice di attività da 01 a 45.50 della classificazione Istat delle categorie economiche - ATECO 2002).

Di norma sono definite imprese artigiane di produzione quelle che presentano le seguenti caratteristiche:

- Producono e trasformano beni materiali;
- Il prodotto è suscettibile di essere successivamente commercializzato e l'attività non viene svolta su specifica ordinazione da parte di un singolo consumatore.

#### **DEFINIZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA DI SERVIZIO**

L'individuazione di impresa artigiana di servizio è desumibile dall'apposito codice riportato nella visura dell'Albo delle imprese artigiane (codice di attività da 50 a 99.00 della classificazione Istat delle categorie economiche - ATECO

2002)

Di norma sono definite imprese artigiane di servizio quelle che presentano le seguenti caratteristiche:

- Producono beni immateriali;
- Producono o trasformano beni materiali non durevoli e semi-durevoli su specifica ordinazione di un singolo consumatore;

### **Iniziative ammissibili**

Sono ammissibili, ai fini della concessione del contributo, i finanziamenti bancari e le locazioni finanziarie stipulate da istituti di credito o società di leasing convenzionati con la Regione e finalizzati a sostenere gli investimenti.

Le operazioni di finanziamento bancario e di locazione finanziaria sono stipulate applicando tassi di interesse i cui parametri sono liberamente concordati tra le parti e i cui spread sono definiti nelle convenzioni stipulate tra le banche, le società di leasing e la Regione.

Le operazioni di finanziamento bancario possono prevedere un periodo di preammortamento. Dalla fine del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

Le operazioni di locazione finanziaria possono prevedere un periodo di prelocazione. Dalla fine del periodo di prelocazione inizia l'ammortamento del finanziamento.

**Gli investimenti realizzabili** ai fini della concessione del contributo previsto nel presente bando sono quelli già previsti dalla Legge Regionale n. 20/1994 e dalle Leggi nazionali n. 949/1952, n. 598/1994 e n. 1329/1965 - se compatibili con le spese previste nel presente bando.

I beni oggetto dell'investimento devono essere utilizzati dal soggetto beneficiario in propria unità locale situata nel territorio regionale.

Si considerano pertinenti ad una propria unità locale, anche se dislocate fisicamente al di fuori dell'unità produttiva o della Regione:

- le macchine portatili o semoventi, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- le macchine impiegate nei cantieri edili, purché utilizzate da personale incaricato dall'impresa beneficiaria;
- i macchinari installati presso terzi, ma utilizzati direttamente dall'impresa beneficiaria, in virtù di collegamenti di qualsiasi tipo (radio, telematici, elettronici, ecc.) con propria unità produttiva;
- i macchinari installati e gli stampi collocati presso terzi, purché necessari alla prestazione di servizi e gestiti dall'impresa beneficiaria.

### **In particolare sono agevolabili:**

- Investimenti per l'innovazione tecnologica;
- Investimenti per l'innovazione di servizio;
- Investimenti per l'innovazione organizzativa;
- Investimenti per l'innovazione del prodotto;
- Investimenti per l'innovazione dei processi produttivi;
- Investimenti finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale del ciclo produttivo e dei prodotti e allo sviluppo sostenibile;
- Investimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Investimenti per l'innovazione commerciale;

### **Importo massimo del finanziamento agevolabile**

L'importo massimo agevolabile del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria - qualunque sia l'ammontare contrattato con la banca o la società di leasing e anche qualora il progetto presentato dall'impresa preveda più tipologie di spesa ammissibili - è stabilito nella misura non superiore ad € 1.000.000,00.

Per le operazioni di locazione finanziaria tale importo è ricavato diminuendo dal valore del bene (al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese) il prezzo convenuto dalle parti per il trasferimento della proprietà del bene stesso al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può superare € 1.000.000,00.

Per quanto riguarda l'acquisizione di commesse e/o appalti di rilevanza nazionale e/o comunitaria, tale importo è stabilito nella misura non superiore ad € 150.000,00.

I predetti massimali sono riferiti ad ogni periodo di apertura del bando.

Pertanto, a titolo di esempio, nel corso di ogni periodo di apertura del bando, una singola impresa artigiana potrà:

- presentare una sola domanda di contributo per un importo di spesa non superiore ad € 1.000.000,00 (€ 150.000,00 in caso di commesse e/o appalti);

oppure

- presentare più domande di contributo per un importo di spesa complessivo di tutte le domande non superiore ad € 1.000.000,00 (€ 150.000,00 in caso di commesse e/o appalti).

Sono escluse le domande di contributo riguardanti:

- operazioni di finanziamento bancario di importo inferiore ad € 20.000,00 o di locazione finanziaria di beni il cui valore (al netto di imposte, tasse, oneri accessori, spese e quota di riscatto) sia inferiore ad € 20.000,00, iva esclusa;
- investimenti di importo ammissibile inferiore ad € 20.000,00, iva esclusa.

### **Spese ammissibili**

In relazione agli investimenti previsti dal presente bando sono ammissibili al relativo contributo le spese sostenute per:

- a) l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria (locazione finanziaria immobiliare), la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione di immobili posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa (esclusi terreni e aree esterne ai fabbricati nonché spese sostenute per lavori di qualsiasi tipo effettuati all'esterno dei fabbricati medesimi);
- b) l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di macchinari, attrezzature e veicoli nuovi di fabbrica;
- c) l'acquisizione di commesse e/o appalti comunitari e nazionali;
- d) la costruzione e/o acquisizione di stampi.

Le spese ammissibili e documentabili ai fini della concessione del contributo sono quelle sostenute nell'arco temporale compreso tra i due mesi antecedenti la data di apertura del bando ed entro 24 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alla banca o società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale).

La dichiarata e documentata destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento o del contratto di locazione finanziaria deve essere mantenuta per un periodo corrispondente alla durata dell'agevolazione, pena la revoca del contributo.

Le specifiche e i chiarimenti in merito agli investimenti e alle spese ammissibili a contributo sono contenuti nell'Allegato 5 al presente bando.

### **Contributi , modalità di erogazioni**

Il contributo previsto consiste nell'abbattimento del tasso di interesse praticato dalle banche o dalle società di leasing - nelle misure stabilite nelle convenzioni sottoscritte con la Regione - a fronte:

- a) di un finanziamento bancario o della sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna, istituito con delibera di Giunta regionale n. 204/2005 e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Programma Triennale per le Attività Produttive vigente;

oppure

- b) di un finanziamento bancario o della sottoscrizione di un contratto di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale.

In ambedue i casi il suddetto abbattimento viene praticato con riferimento al tasso ufficiale di riferimento.

### **Regime di aiuto**

Il contributo di cui al presente bando viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di importanza minore "de minimis".

In particolare l'importo complessivo dell'aiuto previsto dal presente bando non può superare:

- € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing e i due esercizi finanziari precedenti);

€ 100.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing e i due esercizi finanziari precedenti), limitatamente al settore di attività economica Ateco 2002 rientrante nel gruppo 60.2 "Altri trasporti terrestri";

In caso di domande di contributo relative a contratti di finanziamento bancario o di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna, si precisa che:

- tra i contributi pubblici "de minimis" già ottenuti dall'impresa artigiana, sarà conteggiato dalla Regione anche l'importo in ESL (equivalente sovvenzione lordo) corrispondente alla forma di garanzia prestata dal suddetto Fondo regionale;
- Unifidi Emilia Romagna provvede direttamente al calcolo del predetto importo in ESL e all'indicazione dell'importo stesso nel modulo di domanda di cui all'Allegato 1 al presente

bando.

N.B. Nel caso in cui al suddetto Regolamento dovesse subentrare una nuova normativa, si applicheranno, dalla data di entrata in vigore della stessa, i nuovi massimali di aiuto in essa previsti.

### **Misura del contributo**

Nei confronti delle imprese che hanno effettuato gli investimenti previsti, il contributo concesso, in via anticipata e attualizzata, consiste nell'abbattimento del tasso di interesse praticato dalle banche o dalle società di leasing - nelle misure stabilite nelle convenzioni sottoscritte con la Regione - corrispondente al 60% del tasso ufficiale di riferimento;

Il suddetto abbattimento verrà effettuato nella misura corrispondente all'80% del tasso ufficiale di riferimento nel caso in cui l'impresa che effettua gli investimenti sia:

- una impresa femminile (secondo la definizione di cui alla Legge 215/92 - vedi All. 6);
- una impresa giovanile (secondo la definizione di cui alla Legge 44/86 - vedi All. 7);

Il suddetto abbattimento verrà effettuato nella misura corrispondente al 100% del tasso ufficiale di riferimento nel caso in cui l'impresa che effettua gli investimenti sia una nuova impresa (ai sensi del presente bando si considerano nuove imprese quelle che, al momento della presentazione della domanda di contributo presso Unifidi Emilia Romagna, le banche o le società di leasing, risultano iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA da non più di 6 mesi).

### **Decorrenza del contributo**

Il contributo in conto interessi decorre dalla data di erogazione totale del finanziamento bancario a condizione che l'investimento dichiarato nella domanda sia destinato ai fini aziendali.

In particolare il contributo in conto interessi decorre dalla data della prima rata di ammortamento immediatamente successiva alla erogazione totale del finanziamento medesimo.

Nel caso in cui il finanziamento, per esigenze legate alla natura dell'investimento o a necessità finanziarie dell'impresa, venga erogato in più soluzioni a stato di avanzamento lavori, dalla data della prima rata di ammortamento immediatamente successiva alla erogazione totale del finanziamento medesimo.

Il contributo in conto canoni decorre dalla data del primo canone periodico di importo costante, al netto dell'anticipo e della quota di riscatto. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene risultante dal verbale di consegna o consistenza del bene.

### **Durata di riconoscimento del contributo**

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di finanziamento bancario o di locazione finanziaria concordata con le banche o con le società di leasing, il contributo in conto interessi o in conto canoni è riconosciuto per la durata massima di 5 anni per tutte le tipologie di investimento.

Dalla durata massima di riconoscimento del contributo in conto interessi o in conto canoni sono esclusi eventuali periodi di preammortamento o di prelocazione.

### **Quando e come sarà pagato il contributo**

La liquidazione del contributo sarà effettuata ai soggetti beneficiari per il tramite delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione. A tale fine la Regione liquida a queste ultime i contributi spettanti alle imprese artigiane beneficiarie.

Ai fini della liquidazione del contributo ciascuna banca o società di leasing convenzionata dovrà indicare gli estremi di un unico conto corrente indipendentemente dal numero di filiali e/o agenzie facenti parte della banca o società di leasing medesime che hanno trattato la pratica di finanziamento.

Le banche o le società di leasing che hanno erogato il finanziamento o con le quali è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria provvedono - di norma entro 30 giorni dall'incasso delle relative somme - a versare, in un'unica soluzione, all'impresa beneficiaria la somma corrispondente al contributo in conto interessi o conto canoni concesso

### **Cumulo di agevolazioni**

Il contributo in conto interessi o conto canoni concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, sugli stessi beni e/o commesse e appalti, con altri tipi di incentivazione di qualsiasi natura, erogati da qualsiasi ente pubblico.

### **Termine per la realizzazione dell'investimento e delle relative spese**

Gli investimenti e le relative spese devono essere effettivamente sostenute dall'impresa entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria

assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato) o alla banca o società di leasing (in caso di finanziamenti bancari o contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale).

### **Termine e modalità di presentazione della modulistica relativa alla rendicontazione delle spese**

Una volta realizzati gli investimenti l'impresa deve presentare a seconda dei casi ad Unifidi Emilia Romagna, alla banca o alla società di leasing convenzionata con la Regione e presso la quale ha depositato la domanda, la rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute.

### **Procedure**

#### **Condizioni necessarie per la concessione contributo**

a) Nel caso di finanziamenti bancari o di contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna, per la concessione del contributo in conto interessi o conto canoni è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'impresa deve avere stipulato – almeno nella forma di preliminare e nel periodo compreso nei due mesi antecedenti la data di apertura del bando e prima della data di ricezione della domanda da parte della Regione, attestata dal numero di protocollo ad essa attribuita - un contratto di finanziamento bancario o di locazione finanziaria con una delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione;
- l'impresa - prima della data di ricezione della domanda da parte della Regione, attestata dal numero di protocollo ad essa attribuita - deve avere beneficiato, a fronte del finanziamento bancario o della locazione finanziaria, di una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna;
- il finanziamento o la locazione finanziaria nonché la forma di garanzia fornita dal suddetto Fondo regionale devono essere concesse all'impresa artigiana per la realizzazione degli interventi previsti
- le spese devono – entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo ad Unifidi Emilia Romagna - essere state sostenute ed essere debitamente quietanzate. L'effettiva realizzazione delle spese dovrà essere dichiarata dall'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

b) Nel caso di finanziamenti bancari o di contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale, per la concessione del contributo in conto interessi è necessaria la sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'impresa deve avere stipulato – almeno nella forma di preliminare e nel periodo compreso nei due mesi antecedenti la data di apertura del bando e prima della data di ricezione della domanda da parte della Regione, attestata dal numero di protocollo ad essa attribuita - un contratto di finanziamento bancario o di locazione finanziaria con una delle banche o delle società di leasing convenzionate con la Regione;
- il finanziamento o la locazione finanziaria devono essere concesse all'impresa artigiana per la realizzazione degli interventi previsti;
- le spese devono - entro e non oltre 24 mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo alla banca o alla società di leasing - essere state sostenute ed essere debitamente quietanzate. La effettiva realizzazione delle spese dovrà essere dichiarata dall'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

#### **Presentazione domanda**

La domanda di contributo in conto interessi o in conto canoni dev'essere compilata dall'impresa artigiana utilizzando – pena la non ammissibilità della stessa - esclusivamente lo schema indicato nell'All. 1 (da utilizzare nell'ipotesi di finanziamenti bancari e contratti di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato gestito da Unifidi Emilia Romagna) o nell'All. 2 (da utilizzare nell'ipotesi di finanziamenti bancari e contratti di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto fondo Fondo regionale) al presente bando.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia della carta di identità o del passaporto (non scaduti) del legale rappresentante dell'impresa;
- certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a sei mesi. E' considerata valida la visura camerale ottenuta tramite collegamento telematico con il registro imprese presso la CCIAA competente per territorio. Il predetto certificato dovrà, tra l'altro, indicare l'iscrizione dell'impresa nell'albo provinciale degli artigiani, l'indirizzo dell'unità locale oggetto dell'investimento nonché il codice ISTAT riguardante l'attività per l'esercizio della quale sono utilizzati i beni oggetto della richiesta di contributo;

- il prospetto compilato di cui all'Allegato 8 al bando, contenente i dati statistici dell'impresa richiedente il contributo.

La predetta domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alle notizie in essa contenute e dovrà essere presentata:

- in caso di finanziamento bancario o di locazione finanziaria assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal Fondo regionale per l'artigianato, ad Unifidi Emilia Romagna al seguente recapito:

**Unifidi Emilia Romagna Soc.Coop. a r.l.**

**Via San Felice, 6**

**40122 – Bologna**

Solo in caso di controgaranzia, la domanda dovrà essere presentata ad Unifidi Emilia Romagna per il tramite dei consorzi fidi o delle cooperative artigiane di garanzia non aderenti ad Unifidi, presso cui viene richiesta la garanzia diretta.

- in caso di finanziamento bancario o di locazione finanziaria non assistiti da una delle forme di garanzia fornite dal suddetto Fondo regionale, alla banca o alla società di leasing - convenzionata con la Regione - presso la quale è richiesto il finanziamento bancario o la locazione finanziaria.

Le domande non dovranno essere mai presentate materialmente dall'impresa alla Regione.

Il termine iniziale a partire dal quale è possibile presentare le domande di contributo ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing convenzionate è fissato al 2 gennaio di ogni anno.

Il termine finale per la presentazione delle domande di contributo ad Unifidi Emilia Romagna, alle banche o alle società di leasing convenzionate è fissato al 30 giugno di ogni anno.

Qualora il termine iniziale o il termine finale cadano in un giorno non lavorativo, essi sono automaticamente posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

#### **Modulistica e riferimenti**

Le domande possono essere presentate a partire **dal 2 gennaio 2009 fino al 30 giugno 2009**


#### **Allegati**

- [Allegato A - Modalità e criteri \[File pdf - 251 kB\]](#)
- [Allegato 4 - Settori esclusi \[File pdf - 84 kB\]](#)
- [Allegato 5 - Note esplicative \[File pdf - 162 kB\]](#)
- [Allegato 6 - Definizione impresa femminile \[File pdf - 56 kB\]](#)
- [Allegato 7 - Definizione impresa giovanile \[File pdf - 60 kB\]](#)

**Per gli Abbonati Commercialista Telematico sono disponibili su richiesta telefonica:**



**Il bando e/o la modulistica correlata**



Ultimo aggiornamento: 02/01/2009

## **AVVISO SUL COPYRIGHT**

Copyright © Studio Biagi, 2009 – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata

## CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

La presente scheda vuole offrire un "Servizio di informazione in materia di finanza agevolata" La nostra finalità è quella di fornire informazioni tempestive e precise. Sarà nostra cura provvedere alla correzione degli errori che ci saranno stati segnalati. Studio Biagi non si assume, tuttavia, alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto. Tale materiale è costituito da informazioni esclusivamente di carattere generale non è necessariamente esauriente, completo, preciso od aggiornato offre talvolta collegamenti a siti esterni, sui quali Studio Biagi non ha alcun controllo e per i quali lo Studio non assume alcuna responsabilità . Va ricordato che non si può garantire che un documento riproduca esattamente un testo approvato ufficialmente; pertanto si considera autentica solo la legislazione pubblicata nella versione cartacea della Gazzetta ufficiale della Comunità europea (GUCE), della Gazzetta Ufficiale (GU) e dei vari Bollettini Regionali (BUR).

---

**STUDIO BIAGI Piazza Repubblica nr. 2/I – 41030 Bastiglia - Modena**



**Tel. e Fax +39 059/217975 P.IVA 02219520364**



**Skype ID: studiobiagi**

**WEB: [www.studiobiagi.it](http://www.studiobiagi.it) WEB: [www.sbeuropeconsulting.com](http://www.sbeuropeconsulting.com)  
E-mail: [info@studiobiagi.it](mailto:info@studiobiagi.it)**